



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica, Energia e Sport

Via Vannetti, 32 – 38122 Trento

T +39 0461 496572

F +39 0461 499337

pec ass.entilocali@pec.provincia.tn.it

@ ass.entilocali@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai Comuni

Alle Comunità di valle

Al Consorzio dei Comuni Trentini

e, p.c. Serv. Urbanistica e Tutela del Paesaggio

UMST Semplificazione e Digitalizzazione

APRIE

Servizio Industria, ricerca e minerario

APPA

S502/2023/17.13.1/SV

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: L.P. 2 maggio 2022 n.4 - Autorizzazione Integrata per l'Energia (AIE): specifiche in ordine alle aree estrattive e cave

Ai sensi della legge provinciale 4/2022, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile prevede la necessità della conformità urbanistica.

Le aree di cui al punto d) dell'allegato B della LP 4/2022 (aree estrattive e cave) risultano idonee e pertanto conformi urbanisticamente finché la cava rimane **ricompresa nel piano cave** (Piano provinciale per l'utilizzazione delle sostanze minerali).

In caso di **cave attive** si precisa che l'installazione di impianti a FER può avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14 comma 6 della LP 7/2006, il quale disciplina le

modalità di autorizzazione delle strutture e degli impianti in cava. A tal riguardo, si veda la delibera attuativa n. 1944 del 20 agosto 2010 che integra la delibera n. 1371 del 29 giugno 2007. E' da precisare che tali impianti FER dovranno essere sottoposti ad autorizzazione integrata per l'energia, nei casi previsti dalla legge provinciale 4/2022, seguendo la procedura per le aree idonee.

Nel caso di **area di cave o loro porzioni esaurite o dismesse** (ossia per cui non si ritiene di proseguire con la coltivazione), ancorché non stralciate dal piano cave, invece, si applica la disciplina della LP 4/2022. In tal caso, la sistemazione finale deve comunque avvenire secondo le modalità previste dalla legge cave nel rispetto della destinazione urbanistica "sottostante al piano cave" prevista dal PRG.

Procedura AIE - Variante urbanistica e/o modifica del piano di sistemazione in AIE

Si richiama brevemente quanto previsto dall'articolo 3 della l.p. 4/2022 per la parte che qui interessa:

"1. Sono soggetti ad autorizzazione integrata la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili con capacità di generazione superiore alle soglie individuate nella tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e nell'allegato A di questa legge. L'autorizzazione integrata, inoltre, si applica alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.

2. La struttura provinciale competente in materia di energia rilascia l'autorizzazione integrata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e archeologico, del piano urbanistico provinciale (PUP) e del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. L'autorizzazione integrata comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento e costituisce, se occorre, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

3. L'autorizzazione integrata è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di energia in esito a una conferenza di servizi decisoria cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, incluso il comune territorialmente competente. Il procedimento unico si conclude entro il termine massimo di novanta giorni. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto

approvato e contiene l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto".

Alla luce della norma sopra richiamata, qualora non sia necessario modificare il progetto di sistemazione finale nell'ambito del progetto di cava, in quanto già idoneo a consentire la futura installazione di pannelli fotovoltaici, l'AIE produrrà una variante urbanistica con l'introduzione di uno specifico tematismo di tipo "compatibile" - che si sovrapporrà alla destinazione di zona vigente - dando quindi conformità al progetto, nei limiti necessari alla realizzazione e gestione dell'impianto a energia rinnovabile, mediante una apposita "scheda norma".

Qualora invece la progettazione della sistemazione finale della cava debba essere modificata per realizzare l'impianto fotovoltaico, nell'ambito del procedimento AIE si potrà anche procedere alla modifica del progetto di sistemazione, ove occorra, ma solo nei limiti e con le modalità coerenti con la destinazione urbanistica esistente. La modifica del progetto di sistemazione finale della cava avverrà acquisendo, nell'ambito della conferenza di servizi, il relativo atto di competenza comunale (modifica dell'autorizzazione di cava previo parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave ai sensi dell'art. 8 della LP 7/2006).

All'interno del procedimento AIE non sono invece possibili modifiche sostanziali della destinazione urbanistica e quindi non sarà possibile trasformare ad esempio aree a bosco/agricole in produttive al fine di consentire riempimenti con materiali di colonna B , in quanto non occorrente ai fini dell'installazione dei pannelli fotovoltaici.

Nel caso in cui il proponente abbia la volontà di modificare la qualità del materiale di riempimento prescritto nel progetto di sistemazione finale della cava, è necessaria approvazione da parte del comune della variante ordinaria al PRG secondo l'iter previsto dagli articoli 37 e segg. della legge provinciale 15/2015. Tale tipologia di variante può infatti intervenire su tutti gli aspetti urbanistici, ivi compresi la destinazione urbanistica.

Oppure, il comune, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge provinciale 4/2022, può individuare ulteriori aree idonee a livello locale attraverso una variante adottata con la procedura semplificata di cui all'art. 39, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Il comune individua tali aree all'interno del proprio territorio scegliendo la localizzazione *"con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi, incluse le aree agricole"*. La Variante è adottata, come sempre, nell'interesse pubblico.

A seguire sarà possibile chiedere l'AIE con la modifica del progetto di sistemazione finale della cava, coerente con la nuova destinazione urbanistica assegnata.

In tutti i casi la sistemazione finale della cava avverrà nell'ambito della disciplina estrattiva e resterà soggetta ai relativi controlli. Pertanto l'AIE resterà condizionata al buon esito e alla conclusione del progetto di sistemazione finale.

L'occasione è gradita per salutare cordialmente.

- avv. Mattia Gottardi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).